



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DI NARDO, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO,
CAFORIO, CARLINO, DE TONI, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI,
MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di un intervento legislativo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale italiano nasce dal duplice obiettivo di contrastare il processo di consumo e di abbandono del territorio agricolo nazionale, unitamente all'esigenza di promuovere la conservazione e la tutela del territorio che supporta l'agricoltura tipica e di qualità del nostro Paese.

Sulla base dei dati diffusi recentemente dall'Associazione nazionale bonifiche e irrigazione (ANBI) relativi all'evoluzione nazionale della superficie agricola utilizzata (SAU), si evince che, nel periodo intercorso fra il 1990 ed il 2003 la SAU si è ridotta del 20,4 per cento passando da oltre 15 milioni di ettari a poco più 12, con 3 milioni di ettari (10 per cento del territorio nazionale) conquistati dalla cementificazione o dai processi di abbandono e desertificazione.

Un'analisi su base regionale aiuta ad interpretare le tendenze in atto: impressionante il calo della SAU nel Lazio (dal 48 per cento al 35 per cento della superficie regionale), nell'Abruzzo (dal 48 per cento al 27 per cento), nella Liguria (dal 17 per cento all'8 per cento), nella Campania (dal 48 per cento al 36 per cento), nella Sardegna (dal 56 per cento al 42 per cento) con un *trend* che interessa peraltro, anche se in modo disomogeneo, l'intero territorio nazionale. Ad agire sono le spinte all'urbanizzazione diffusa, che interessano le aree periurbane ma anche comprensori di grande pregio agricolo, una politica delle infrastrutture disordinata e con crescente impatto territoriale, e il procedere di fenomeni di marginalizzazione di aree agricole periferiche, dove le difficili condizioni di redditività e il forte tasso di invecchiamento dei conduttori accelerano l'abbandono dell'attività.

A soccombere è un patrimonio di storia, cultura e natura di importanza inestimabile per il nostro Paese. Una secolare evoluzione che ha incontrato condizioni particolarmente favorevoli nella diversità geografica, litologica, climatica e biologica della penisola, dando sostanza a quelle «cento agricolture» e a quella pluralità e qualità dei paesaggi rurali ammirata dai viaggiatori di tutto il mondo fin dal secolo XVIII, arricchita dalla varietà delle tipologie dell'architettura rurale regionale. Non si può non sottolineare in questo contesto il ruolo insostituibile degli agricoltori nel determinare la straordinaria ricchezza di forme del «Bel Paese», laddove è stato l'ingegno e la capacità di adattamento dell'attività produttiva ad ambienti naturali a volte ostili a consentire la strutturazione del mosaico delle campagne italiane. Un mosaico ancora vivo nel quale si leggono però i segni di una riduzione delle caratteristiche identitarie, della tendenza all'impoverimento delle componenti arboree, arbustive ed erbacee, dell'abbandono del pascolo brado e delle colture promiscue.

L'urgenza di agire per la conservazione di questo patrimonio nasce dalla consapevolezza del suo carattere multifunzionale che travalica la dimensione, pure di eccezionale rilevanza, concernente il valore estetico e di identità nazionale, riconosciuto dal dettato costituzionale. Il mantenimento del paesaggio rurale e delle attività che lo supportano è la più efficace forma di contrasto del dissesto idrogeologico, che interessa attualmente il territorio di 5.500 comuni, e di prevenzione dei processi indotti dal cambiamento climatico ed in particolare della tendenza alla desertificazione, già così evidente in alcune regioni. Il territorio rurale svolge inoltre un ruolo ambientale insostituibile, grazie al

mantenimento di superfici fotosinteticamente attive che metabolizzano l'anidride carbonica e contribuiscono ad ammortizzare l'effetto serra e con il ruolo di «serbatoio» della diversità genetica rappresentato dalle varietà vegetali agricole e dalle razze animali autoctone, un patrimonio ancora ricco nel nostro Paese che merita una politica mirata di protezione.

Ma il paesaggio rurale può essere anche il volano di un nuovo sviluppo economico-territoriale, duraturo e sostenibile, che si va affermando in alcune aree del Paese. Il riferimento è a quella offerta integrata di prodotti agricoli tipici e dell'artigianato alimentare con servizi culturali e di fruizione del paesaggio che conosce, con l'agriturismo e il turismo enogastronomico, una importante fase di crescita nell'attenzione degli utenti. L'offerta integrata di risorse del territorio, che si incentra sulla conservazione attiva e non sul consumo irreversibile, rappresenta oggi l'unica alternativa effettivamente praticabile in molte realtà del nostro Paese, altrimenti destinate al degrado urbanistico o all'abbandono. Le stesse produzioni alimentari di qualità si identificano oggi con sempre maggiore frequenza con il territorio dal quale provengono; in tutto il mondo la qualità dei sapori italiani si accompagna con le immagini-simbolo dei paesaggi di pregio ed è questa una grande opportunità di crescita per il nostro comparto agroalimentare.

Una nuova prospettiva nelle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale si è del resto già manifestata a partire dal contesto internazionale. L'UNESCO, con l'adozione e l'applicazione della *World Heritage Convention*, ratificata in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184, ha avviato il riconoscimento, quali parti integranti del patrimonio culturale dell'umanità, di sistemi di paesaggio profondamente modellati dall'attività umana, con i primi esempi in Italia costituiti dai comprensori delle Cinque Terre (1997), della costiera amalfitana (1997) e della Val d'Orcia (2004). La Organizzazione per l'ali-

mentazione e l'agricoltura (FAO) ha riscoperto il valore per il futuro dell'alimentazione umana di pratiche agricole tradizionali che vengono studiate e salvaguardate con il progetto GIAHS (*Globally Important Ingenious Agricultural Heritage Systems*). L'Unione europea ha aperto alla firma dei Paesi membri nell'ottobre del 2000 la Convenzione europea sul paesaggio, quale strumento di indirizzo per le politiche comuni in materia di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, ed ha adottato nel corso del 2003, nel quadro della riforma di medio termine della politica agricola comune, importanti orientamenti innovativi finalizzati a promuovere il carattere multifunzionale dell'agricoltura. La scelta di adottare il disaccoppiamento totale degli aiuti e l'ecocondizionalità, nonché di incrementare progressivamente le risorse per il «secondo pilastro» dello sviluppo rurale, ha aperto la strada ad un orientamento ormai irreversibile nella politica agricola europea che pone al centro dell'attenzione la qualità delle produzioni e l'integrazione con le politiche di sostenibilità ambientale.

Le politiche italiane per il paesaggio rurale nascono nel segno della separatezza fra la pianificazione urbanistica e gli interventi di sostegno del mercato agricolo. Una incomunicabilità che ha coniugato per tutta una fase storica normative di conservazione statica, peraltro inefficaci, con interventi prevalentemente rivolti alla politica dei prezzi, alla specializzazione intensiva e alla standardizzazione delle colture. Più recente è il tentativo di sistematizzare il quadro giuridico in materia, condotto con l'approvazione del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), e l'avvio di esperienze innovative di integrazione riconducibili alla pianificazione paesaggistica regionale e ad alcuni piani di assetto delle aree naturali protette, in un quadro generale comunque inadeguato a fronteggiare le dinamiche di erosione del paesaggio

rurale. Di notevole interesse in questo campo anche alcune iniziative di regolazione concertata, avviate in collaborazione fra enti locali e categorie rappresentative del mondo agricolo, fra le quali si segnala in particolare la «Carta per l'uso sostenibile del territorio rurale del Chianti», recentemente ufficializzata, e il piano regolatore della Città del Vino, un compendio di linee metodologiche per la pianificazione nei comuni a forte vocazione viticola, promosso dall'Associazione «Città del Vino».

Il disegno di legge qui proposto muove dall'assunto che la storicità del paesaggio rurale debba essere considerata una risorsa preziosa per il futuro e che occorra dedicare maggiore attenzione alle condizioni concrete di esercizio di quelle attività di conduzione agricola a cui tuttora è affidata la manutenzione del 40 per cento del territorio nazionale e la sopravvivenza di alcuni dei contesti ambientali più rappresentativi del Paese. Un obiettivo che si può perseguire solo determinando la convergenza delle politiche urbanistiche, agricole e fiscali verso una strategia comune e avviando una più proficua sinergia nell'azione dei molteplici attori istituzionali competenti, in grado di determinare un salto di qualità nelle politiche nazionali e locali per la tutela del paesaggio.

L'articolo 1 del disegno di legge attiene alle finalità generali dell'intervento legislativo, che si propone, in attuazione dell'articolo 9 del dettato costituzionale, di collocare le politiche di tutela del paesaggio rurale, in quanto componente fondante del patrimonio naturale e culturale del Paese, fra le priorità delle politiche ambientali, di pianificazione urbanistica e di sviluppo rurale e di dare nuovo impulso all'azione dei diversi livelli istituzionali, nel rispetto delle competenze attribuite.

L'articolo 2 sostanzia le modifiche che si intendono apportare al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In primo luogo si interviene sull'articolo 142 del citato prov-

vedimento, concernente le aree tutelate per legge, per inserire in tale ambito una nuova categoria sottoposta *ope legis* alla tutela paesaggistica: il territorio che supporta l'agricoltura tipica e di qualità del nostro Paese, vale a dire le aree interessate da colture agricole o pratiche zootecniche finalizzate all'ottenimento di prodotti a denominazione d'origine geografica di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, i comprensori coinvolti nella coltivazione di vitigni finalizzata alla produzione dei vini tipici a denominazione geografica di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e le aree che ospitano coltivazioni biologiche ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991. Si tratta concretamente di meglio tutelare i 159 riconoscimenti comunitari già assegnati a prodotti italiani DOP (denominazione d'origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), i 477 vini nazionali di qualità registrati come denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), denominazione di origine controllata (DOC) e indicazione geografica tipica (IGT) e circa un milione di ettari riservati dalle aziende agricole italiane a produzioni biologiche certificate, nel suo complesso un patrimonio di produzioni gastronomiche di alta qualità che ci pone all'avanguardia in merito a livello europeo. Una più accorta vigilanza preventiva quindi sui processi di trasformazione urbanistica delle aree agricole di pregio, laddove occorre meglio proteggere attività che svolgono un ruolo di rilievo nella formazione del paesaggio e della stessa identità culturale delle comunità locali, ma anche assumono una valenza crescente a livello economico, con un valore sul mercato, per i soli prodotti DOP e IGP, di 9 miliardi di euro, con il primato delle esportazioni vinicole italiane a livello mondiale e circa 1,5 miliardi di euro di prodotti biologici e biodinamici consumati sul mercato interno.

La seconda importante innovazione legislativa introdotta dall'articolo 2 concerne la

previsione della possibilità, ricondotta sia alle competenze dello Stato che delle regioni e delle province autonome, di individuare «sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale», definiti come quei comprensori che presentano eccezionali relazioni di qualità fra paesaggio e pratiche agronomiche e che si intendono tutelare in via prioritaria in quanto rappresentativi di quelle caratteristiche irripetibili storicamente consolidate nel paesaggio rurale italiano. Per questi sistemi territoriali viene introdotta una disciplina di salvaguardia urbanistica finalizzata a prevenire il consumo di territorio agricolo: in sede di approvazione degli strumenti di pianificazione si prescrive una valutazione prioritaria della sussistenza di alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti a fronte di eventuali proposte di espansione delle residenze e delle infrastrutture, con l'obiettivo di privilegiare e mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli. È stata inoltre inibita la localizzazione in queste aree degli impianti di deposito e smaltimento dei rifiuti, degli impianti di produzione elettrica a generazione eolica di potenza superiore a 50 Kw e delle linee ad alta tensione di portata superiore a 220 Kv. Sono fatti salvi gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché gli interventi per l'esercizio dell'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'attività agricola, sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio e, qualora compatibili con l'indirizzo dettato dalle suddette norme di salvaguardia, i piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del citato codice di cui al decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, già adottati o approvati alla data di entrata in vigore della legge.

La finalità della citata disposizione è anche quella di consentire l'efficace svolgimento dell'attività agricola, anche nelle zone vincolate, purché essa sia rispettosa dell'ambiente naturale, senza tuttavia porre eccessivi limiti ed impedimenti amministrativi alle attività di trasformazione agricola. Il rilievo di detta norma è particolarmente sentito nel comprensorio sorrentino che, come è noto, è una delle zone più belle della penisola dal punto di vista paesaggistico, e che va, pertanto, adeguatamente tutelata; ma essa è, al contempo, una zona a forte vocazione agricola, che deve essere valorizzata e incoraggiata nelle sue potenzialità produttive, soprattutto per quanto riguarda l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli operata dallo stesso coltivatore diretto.

Solo in questo modo di può consentire all'agricoltura sorrentina di svilupparsi e di uscire dalla sua situazione di minorità e di competere con altre aree del Paese.

Nella consapevolezza di agire in una materia di delicato rilievo costituzionale, si è scelto pertanto, nella formulazione dell'articolo 2, di fornire allo Stato e alle regioni una opportunità ulteriore di intervento per una più efficace tutela del paesaggio quale patrimonio culturale della Repubblica nel contesto degli articoli 9 e 117 della Costituzione, senza scardinare il quadro giuridico vigente, nel solco della recente sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 5 maggio 2006.

Con l'articolo 3 si concretizza l'esercizio da parte dello Stato di tale nuova opportunità mediante individuazione sul territorio nazionale di una selezione di diciannove «sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale» che si ritengono solo parzialmente rappresentativi dell'eccezionale mosaico del paesaggio rurale italiano, alla cui perimetrazione sul territorio dovranno provvedere le regioni competenti; a tal fine ci si è avvalsi del prezioso lavoro scientifico, tuttora in corso, condotto

dal gruppo di ricerca nazionale Gecoagri-Landitaly, coordinato dalla professoressa Maria Gemma Grillotti docente di Geografia presso l'Università Roma Tre, finalizzato alla costruzione di un Catalogo nazionale dei paesaggi rurali, così come auspicato dalla Dichiarazione finale del *Colloquium* internazionale «*Quality Agriculture*», accolta in sede FAO in data 5 luglio 2005. Si tratta con ogni evidenza di una elencazione non esaustiva, tendente a definire una prima rete delle tipologie più rappresentative dei diversi paesaggi agricoli in relazione alle colture e alle tecniche di allevamento tradizionali del nostro Paese, che le regioni potranno ampiamente integrare con una autonoma attività di individuazione, anche in rapporto ai propri strumenti di pianificazione paesistica e di sviluppo rurale. Questa prima «rete» di protezione dei paesaggi rurali irrinunciabili colma peraltro, a nostro avviso, un vuoto reale nel sistema nazionale di tutela delle aree di interesse ambientale e paesaggistico e pone le premesse per valorizzare a pieno la dimensione storica del lavoro agricolo nella formazione dell'immagine del Paese.

Con l'articolo 4 si definisce una serie di interventi rivolti alla valorizzazione delle attività agricole e alla promozione del paesaggio nei «sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale», nella convinzione che il mantenimento dell'integrità di questi comprensori non possa essere affidato solo a politiche di tutela passiva, ma debba contemporaneamente fondarsi sulle condizioni reali di conduzione e di redditività delle aziende agricole, di attrattività culturale e di vivibilità delle aree. È necessario pertanto determinare una convergenza degli strumenti di sostegno per le imprese agricole e degli strumenti delle politiche di coesione e sviluppo locale verso questi obiettivi, nonché una nuova finalizzazione di alcune opportunità di investimento oggi non adeguatamente orientate. Il riferimento è in primo luogo a quelle risorse della politica agricola comunitaria specifica-

mente riservate alla qualità e all'ambiente (articolo 69 del regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003) che, in sede di applicazione nazionale, il nostro Paese ha scelto ad oggi di distribuire a pioggia, senza alcuna reale efficacia di orientamento verso pratiche apprezzabili in termini di sostenibilità ambientale. L'articolato proposto prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, provveda ad una nuova formulazione del decreto attuativo per l'impegno di tali risorse, orientandole parzialmente a sostegno delle attività agricole e zootecniche in atto nei «sistemi prioritari di paesaggio storico rurale», dove potrebbero trovare un impiego più coerente con lo spirito della riforma, con particolare riferimento ad alcuni seminativi e alla zootecnia. Il comma 3 dell'articolo 4 introduce inoltre l'integrale deducibilità dal reddito imponibile a fini IRPEF e IRES per le erogazioni liberali effettuate quale contributo alla realizzazione di interventi di recupero ambientale e paesaggistico, approvati dagli enti locali, nei sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale. Si tratta di una misura innovativa, che risponde ad alcune sollecitazioni provenienti dal mondo associativo del vino, ed intende facilitare l'investimento privato in opere di miglioramento ambientale, laddove le imprese possono trarre proprio dal rapporto con le qualità territoriali le ragioni fondanti del proprio sviluppo.

Gli articoli 5, 6, e 7 sono destinati ad introdurre misure specifiche di tutela e valorizzazione per tre pratiche tradizionali di grande valore storico per l'agricoltura mediterranea, che rivestono un ruolo primario nella definizione dei paesaggi rurali più tipici: l'olivicoltura, la viticoltura e il pascolo di alta quota.

Per quanto concerne la coltura dell'ulivo si intendono salvaguardare in primo luogo quei complessi arborei che rivestono particolare interesse dal punto di vista botanico, paesaggistico o di tutela dell'assetto idrogeologico ed arginare il fenomeno dell'espianto

e del commercio degli ulivi secolari. Si tratta di interventi che depauperano del loro patrimonio ambientale aree consistenti della Puglia, della Toscana e di altre regioni, rivolti a fornire a vivai e giardini privati piante di eccezionali qualità estetiche, in gran parte destinate a deperire in breve tempo. Un censimento degli esemplari e delle aree interessate effettuato dalle regioni consentirà di vietare, con sanzioni adeguate, il danneggiamento, l'espianto e il commercio delle piante tutelate, mentre gli esercizi florovivaistici dovranno esibire, a richiesta degli organi di controllo idonea documentazione atta a risalire all'origine. Per eventuali interventi di manutenzione e gestione delle aree olivicole di particolare pregio le regioni, le province autonome e gli enti locali possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche per promuovere progetti di agricoltura sociale finalizzati al recupero produttivo.

Il nostro Paese presenta una grande varietà di vitigni autoctoni e forme tradizionali di viticoltura di eccezionale valenza agronomica ed ambientale.

Per tutelare questo patrimonio l'articolo 6 propone che le regioni provvedano a censire sul territorio di rispettiva competenza le aree viticole di interesse storico e ambientale, ad introdurre eventuali disposizioni specifiche per il recupero e la corretta conduzione colturale e a promuovere convenzioni con gli imprenditori agricoli per la gestione delle aree anche con forme di agricoltura sociale.

La pratica dell'alpeggio e della transumanza sui pascoli in quota hanno contribuito a determinare alcuni dei paesaggi alpini e appenninici di maggiore pregio del nostro Paese, nonché prodotti derivati dal latte di grande qualità, apprezzati con sempre maggiore interesse dai consumatori e spesso ad alto rischio di estinzione, unitamente ad alcune razze bovine e ovicaprine autoctone. La forte diminuzione dei piccoli allevamenti in altura procede di pari passo con l'espansione indiscriminata di insediamenti turistici non rispettosi del delicato equilibrio della montagna e con la riduzione della biodiversità vegetale delle praterie alpine. L'articolo 7 intende introdurre indirizzi per le regioni, le province autonome e gli enti locali rivolti a contrastare l'abbandono, la frammentazione e il cambio di destinazione dei pascoli montani e a facilitare la prosecuzione sul posto delle attività di trasformazione del latte. Sono previste fra l'altro una maggiore attenzione alle razze animali autoctone nelle procedure di concessione dei pascoli demaniali e il trasferimento alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di deroghe igienico-sanitarie per le produzioni alimentari tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, al fine di consentire una più adeguata valutazione delle problematiche concernenti le tecniche artigianali in altura. Anche in questo caso le province e gli enti locali possono promuovere convenzioni con gli imprenditori agricoli per la conduzione conservativa dei pascoli, sulla scorta di alcune interessanti esperienze già avviate.

Le misure di contrasto della tendenza all'abbandono delle aree agricole marginali devono entrare a pieno titolo nelle politiche finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico, della desertificazione e del degrado dei paesaggi rurali e sono all'ordine del giorno in diversi Paesi europei. In Francia la nuova legge d'orientamento in agricoltura (legge n. 157 del 23 febbraio 2005) ha definito le cosiddette «zone di rivitalizzazione rurale», che godono di un particolare regime di esenzione fiscale per le attività agricole ed artigianali, mentre interventi analoghi sono in discussione in Spagna nell'ambito delle politiche nazionali a favore delle aree svantaggiate. Con l'articolo 8 si intende introdurre nel nostro Paese una prima forma di fiscalità di vantaggio per le aree rurali a più forte rischio di abbandono, da identificarsi, con successivi atti, in quei comuni

nei quali si registra contemporaneamente declino demografico e forte riduzione della superficie agricola utilizzata. In queste aree si prevede, a decorrere dall'anno 2009, l'applicazione di aliquote IRPEF e IRES ridotte del 25 per cento per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e per le società agricole, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, misure che possono entrare in sinergia con quelle previste dall'articolo 4 del presente disegno di legge per i «sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale».

Nei commi 3 e 4 dello stesso articolo viene inoltre introdotta una premialità nei trasferimenti erariali allo Stato per quei comuni dove si registrino risultati significativi in termini di conservazione della superficie agricola utile, al fine di riequilibrare lo stato di fatto che vede avvantaggiati nelle entrate gli enti locali che facilitano le trasformazioni a fini edificatori.

Per l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4, comma 3 (deducibilità integrale delle erogazioni liberali per interventi di recupero ambientale) è concessa la spesa di 10 milioni di euro all'anno; per l'attuazione delle convenzioni con gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 3, finalizzate alla gestione delle aree olivicole e vitivinicole di interesse storico e paesistico, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro all'anno; per la fiscalità di vantaggio per le aree rurali a rischio di abbandono (articolo 8) è prevista una copertura annua pari a 20 milioni di euro. Da notare infine che una parte della copertura finanziaria del provvedimento, recata dall'articolo 9, viene reperita attraverso la soppressione di ingiustificate agevolazioni IVA attualmente concesse a prodotti alimentari riconosciuti dannosi per la salute, quali i grassi idrogenati e le bibite analcoliche di fantasia, che godono tuttora di aliquota ridotta al 10 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze e nel contesto degli obiettivi prioritari delle politiche ambientali, di pianificazione territoriale e di sviluppo rurale, la tutela del paesaggio rurale e delle attività agro-silvo-pastorali che ne supportano il mantenimento, quali componenti fondamentali delle identità delle comunità locali e del patrimonio naturale e culturale della Repubblica.

Art. 2.

(Modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di beni paesaggistici)

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 142, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) il territorio impegnato da colture agricole e pratiche zootecniche in atto finalizzate all'ottenimento di prodotti a denominazione geografica di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, di vini a denominazione d'origine e indicazione geografica tipica di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e di pro-

dotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991»;

b) all'articolo 142, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono individuare sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale, da sottoporre a specifica tutela ai sensi del presente Titolo, in relazione alle eccezionali qualità delle relazioni fra paesaggio rurale e pratiche agronomiche tradizionali, alla necessità di promuoverne il mantenimento e lo sviluppo sostenibile e prevenire il consumo del territorio agricolo che ne supporta la conservazione.

3-ter. L'utilizzazione dei sistemi territoriali individuati ai sensi del comma 3-bis al fine di realizzare nuovi insediamenti di tipo urbano o ampliamenti di quelli esistenti, ovvero nuovi elementi infrastrutturali, può essere definita ammissibile negli strumenti di pianificazione, d'intesa con le competenti soprintendenze, esclusivamente ove non sussistano alternative di riuso o riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e comunque valutando, in via prioritaria, l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli. Sono fatti salvi gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché gli interventi per l'esercizio dell'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'attività agricola, sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio e, qualora compatibili con le disposizioni di cui al presente comma, le previsioni dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135, già adottati o approvati.

3-*quater*. Nei sistemi territoriali individuati ai sensi del comma 3-*bis* è fatto divieto di localizzare i seguenti impianti e reti tecnologiche:

- a) impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- b) generatori elettrici eolici di potenza superiore a 50 Kw;
- c) linee elettriche di tensione superiore a 220 Kv».

Art. 3.

(Individuazione di sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale)

1. Costituiscono sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale ai sensi dell'articolo 142, comma 3-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente legge, i seguenti comprensori territoriali:

- a) viticoltura eroica dei versanti valdostani;
- b) prato-pascoli permanenti dei masi e delle malghe della Val Pusteria;
- c) risicoltura e pioppicoltura di pregio della Lomellina;
- d) vitivinicoltura di pregio del Collio;
- e) arboricoltura specializzata della Valpolicella;
- f) arboricoltura specializzata delle Langhe;
- g) viticoltura e olivicoltura di pregio dei terrazzi costieri delle Cinque Terre;
- h) associazione fra cerealicoltura, viticoltura e allevamento della Val d'Orcia;
- i) frutticoltura specializzata del forlivese;
- l) policoltura di contatto nel comprensorio del Montefeltro;
- m) colture alternate tradizionali dell'Ammerino;
- n) olivicoltura secolare del balcone dei monti Lepini;

- o) paesaggio della transumanza e colture dell'altopiano di Navelli;
- p) agrumicoltura terrazzata della costa amalfitana e sorrentina;
- q) ortofrutticoltura specializzata dell'area del Metapontino;
- r) policoltura dei giardini mediterranei della Val d'Itria;
- s) consociazioni arboree stratificate della piana di Gioia Tauro;
- t) allevamento e colture arboree sui campi chiusi del tavolato degli Iblei;
- u) pascoli e oliveti delle «tancas» dell'altopiano di Abbasanta.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome previo parere delle commissioni di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, provvedono a perimetrare nel territorio di rispettiva competenza i comprensori di cui al comma 1 ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia previste dai commi 3-ter e 3-quater, dell'articolo 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente legge.

Art. 4.

(Interventi di tutela e valorizzazione)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome provvedono, nel quadro degli strumenti attuativi delle politiche comunitarie in materia agricola e delle politiche di coesione e di sviluppo regionale, a definire, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, strumenti di sostegno per le imprese agricole finalizzati al mantenimento ed alla valorizzazione delle pratiche agricole e zootecniche nei sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale di cui all'articolo 142, comma 3-bis, del

codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio decreto, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, a destinare quota parte delle risorse finalizzate a valorizzare le produzioni di qualità e l'ambiente di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, al sostegno delle pratiche agricole e zootecniche in atto nei sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale cui all'articolo 142, comma 3-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Sono deducibili integralmente dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), le erogazioni liberali effettuate quale contributo alla realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione ambientale e paesaggistica, approvati dagli enti locali competenti per territorio, nei sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale di cui all'articolo 142, comma 3-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per i beni e le attività culturali, determina, con proprio decreto, le modalità per l'accesso dell'agevolazione di cui al presente comma.

Art. 5.

(Disposizioni specifiche per la tutela delle piante secolari di ulivo)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e

le province autonome provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza gli esemplari secolari di ulivo e i complessi arborei costituiti da più esemplari di ulivo che rivestano particolare interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico e a disporre la pubblicazione in appositi elenchi.

2. Sono comunque vietati, in assenza della preventiva autorizzazione dei competenti uffici regionali, il danneggiamento, l'espianto, il trasporto e il commercio degli alberi di ulivo censiti ai sensi del comma 1, fatte salve le ordinarie operazioni colturali.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi florovivaistici che entrino in possesso di esemplari secolari di ulivo esibiscono, a richiesta degli organi di controllo, idonea documentazione atta a definire l'origine delle piante.

4. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e manutenzione delle aree su cui insistono le piante e i complessi arborei di cui al comma 1, le regioni, le province autonome e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, anche finalizzate alla promozione di progetti di agricoltura sociale.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000 per ogni pianta soggetta alle attività illecite. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000 per ogni pianta.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata al Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata e alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali.

Art. 6.

(Disposizioni specifiche per la tutela della viticoltura di interesse storico e paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico in relazione alle tecniche tradizionali di viticoltura, all'interesse genetico delle varietà di vitigni impiantate, alla localizzazione in aree montane, insulari o terrazzate e al ruolo di presidio per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

2. Per i vigneti e i vitigni censiti ai sensi del comma 1, le regioni e le province autonome possono prevedere disposizioni specifiche per il recupero e la corretta conduzione colturale.

3. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e manutenzione delle aree su cui insistono i vigneti di cui al comma 1, le regioni, le province autonome e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, anche finalizzate alla promozione di progetti di agricoltura sociale.

Art. 7.

(Disposizioni specifiche per la tutela dei pascoli di alta quota)

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre

1991, n. 394, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali in altura e della pratica della transumanza, tutelando negli strumenti urbanistici le aree destinate a pascolo e favorendo la prosecuzione sul posto delle attività di lavorazione del latte, nonché l'integrazione con attività di valorizzazione culturale e turistica rispettose dell'ambiente montano.

2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali definiscono nei procedimenti di affitto o concessione amministrativa di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, destinati a pascolo, criteri di priorità orientati a favorire l'allevamento delle razze autoctone.

3. I servizi territoriali di controllo, nell'ambito delle attività ordinarie rivolte alla verifica igienico-sanitaria delle produzioni tradizionali di origine animale condotte in altura, valutano adeguatamente la necessità di consentire la conservazione del patrimonio gastronomico costituito dai prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, fermi restando i requisiti prioritari di salubrità previsti dalla vigente normativa.

4. Per le produzioni tradizionali di origine animale condotte in altura le deroghe di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono concesse dalle regioni e dalle province autonome competenti per territorio.

5. Per la tutela e l'eventuale conduzione conservativa di pascoli di pregio localizzati in altura, le province autonome e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, anche finalizzate alla promozione di progetti di agricoltura sociale.

Art. 8.

(Criteri di vantaggio per la fiscalità e i trasferimenti erariali nelle aree rurali ad elevato rischio di abbandono)

1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo, a decorrere dall'anno 2009, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, sono ridotte del 25 per cento le aliquote IRPEF e IRES applicabili ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, che esercitano la propria attività nei comuni caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, i parametri statistici e i criteri per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'agevolazione di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2009, tra i criteri di riparto del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito un parametro concernente l'evoluzione della superficie agricola utile nel quinquennio precedente finalizzato a premiare i risultati in termini di conservazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono definiti i criteri di calcolo del parametro di cui al comma 3 e di riparto del contributo ordinario, ferma restando l'entità complessiva del fondo.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4, comma 3, è concessa nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante modifica della Tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, parte III, e successive modificazioni, come di seguito indicato:

a) al punto 51) sono soppresse le parole: «oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e»;

b) il punto 121) è sostituito dal seguente: «121) somministrazioni di alimenti e bevande ad eccezione di bibite e bevande analcoliche e di fantasia; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande».

2. Per l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 4, all'articolo 6, comma 3, e all'articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a un milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e quanto a un milione di

euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. L'agevolazione fiscale cui all'articolo 8, è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

